

G.O.I. CORTE CENTRALE
20-02-2012
Prot. N. <u>1512</u>

A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:

MASSONERIA UNIVERSALE – COMUNIONE ITALIANA

GRANDE ORIENTE D'ITALIA

DI PALAZZO GIUSTINIANI

LIBERTA' UGUAGLIANZA FRATELLANZA

IN NOME DEL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

LA CORTE CENTRALE IN SESSIONE PLENARIA

composta dai Fratelli:

Carlo Petrone	Presidente
Luigi Cappelli	Giudice effettivo
Salvatore Dattilo	Giudice effettivo
Paolo Virgilio Gastaldi	Giudice effettivo
Umberto Limongelli	Giudice effettivo
Vincenzo Marino Cerrato	Giudice effettivo
Giovanni Picchiotti	Giudice effettivo
Alla presenza dei Fratelli	
Lorenzo Del Lungo	Segretario Centrale
Mariano Carlini	Giudice supplente
Gaetano Cammarata	Giudice supplente

riunitasi in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede del Grande Oriente d'Italia, Palazzo Giustiniani, "Villa Il Vascello", via San Pancrazio 8, in data 13 gennaio 2012 E.V., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel procedimento contraddistinto dal nr. 42/CCPL/2011 di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 68 della Costituzione del GOI sulla configurabilità delle ipotesi di alto tradimento e/o di attentato alla Costituzione inerenti le accuse mosse nei confronti del Ven. Gran Maestro con Tavola d'accusa del 5 settembre 2011 pervenuta alla Corte Centrale in data 8 novembre 2011 e sottoscritta dai fratelli Maestri Liberi Muratori meglio individuati nell'elenco che segue:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Presidente della Corte Centrale, letta la tavola d'accusa, con proprio decreto nr. 64/CC/CP del 12 settembre 2011, effettuata la prevista estrazione a sorte ex art. 196 del Regolamento del GOI dei sei giudici effettivi e dei tre giudici supplenti, li convocava in Roma presso la sede del GOI "Villa il Vascello" per il giorno 20 dicembre 2011.

Il Collegio, costituitosi ritualmente pur in assenza del giudice supplente estratto, Fr. Reinhart Volgger, rilevava che la Tavola di accusa in esame risultava sottoscritta da 206 Fratelli Maestri (alcuni dei quali aventi anche significative cariche massoniche nell'Oriente di Roma) prevalentemente appartenenti a Logge romane, i quali, concordemente, esponevano in fatto:

"1) In data 26 gennaio 2010 E.V. l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro Gustavo Raffi, con decreto 51/GR, ha disposto un'ispezione magistrale nei confronti del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma; in data 13/2/2010, la Giunta del Grande Oriente d'Italia (nelle persone di: Gustavo Raffi, Gran Maestro; Massimo Bianchi, Gran Maestro Aggiunto; Antonio Perfetti, Gran Maestro Aggiunto; Gianfranco De Santis, Primo Gran Sorvegliante; Giuseppe Troise, Secondo Gran Sorvegliante; Lorenzo Morris Ghezzi, Grande Oratore; Piero Lojacono, Gran Tesoriere; Giuseppe Abramo, Gran Segretario; Ruggero Stincardini, Grande Oratore Aggiunto) sentito l'esecutore dell'Ispezione, Fratello Angelo Scrimieri, ha deliberato la decadenza di tutte le cariche del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma e quant'altro riportato nell'allegato n. 1. 1a) In data 22 aprile 2010 la dottoressa Raffaella Tronci, Giudice del Tribunale ordinario di Roma, Sezione terza civile, su istanza dei Fratelli Carlo Siena, Giovanni Cardone, Ezio Fadda, Giuseppe Pagnotta, Giuseppe Paino, Pietro Schifone, ha disposto "la sospensione della efficacia della deliberazione del 13/2/2010 della Giunta del Grande Oriente d'Italia" (allegato n. 2); 2) In data 9 maggio 2010 la Giunta del Grande Oriente d'Italia (nelle persone dei Fratelli: Gustavo Raffi, Gran Maestro; Massimo Bianchi, Gran Maestro Aggiunto; Antonio Perfetti, Gran Maestro Aggiunto; Gianfranco De Santis, Primo Gran Sorvegliante; Giuseppe Troise, Secondo Gran Sorvegliante; Giuseppe Abramo, Gran Segretario; Ruggero Stincardini, Grande Oratore Aggiunto (in assenza del Grande Oratore Lorenzo Morris Ghezzi) ha disposto che "le Logge che non intendono trasferirsi nei locali dell'Eur potranno deliberare una diversa sistemazione in altra casa massonica con loro diritto a costituirsi in un'autonoma associazione e gestire ed amministrare una quota di patrimonio liquido dell'attuale Associazione e Consiglio del MMVV in ragione del numero dei F.lli nei piè di lista delle rispettive Logge" (allegato n. 3)



2a) In data 26 giugno 2011 la dottoressa Clelia Buonocore, Giudice del Tribunale ordinario di Roma, Sezione terza civile, su istanza dei Fratelli Maurizio De Rossi, Giuseppe Pagnotta, Claudio Cilli, Italo Volpe Rinonapoli, ha disposto "la sospensione dell'esecuzione e degli effetti della deliberazione assunta dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia in data 9 maggio 2010" (allegato n. 4).

2c) In data 26 agosto 2011 il Collegio della terza sezione del Tribunale Civile di Roma ha respinto il reclamo proposto dal GOI avverso l'ordinanza del 26.6.2011 su indicata, confermando, pertanto, la precedente decisione (allegato 5).


3) In data 26 marzo 2010 (almeno per il Rito Scozzese Antico ed Accettato, come risulta nel documento descritto nel proseguito e prodotto in copia nell'allegato n. 6) l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro Gustavo Raffi ha firmato un "protocollo d'intesa" tra il Grande Oriente d'Italia ed i Riti (recte: in riferimento alle notizie per tabulas in nostra mano dobbiamo precisare con il Rito Scozzese Antico ed Accettato). Occorre precisare che, il sopra richiamato "protocollo d'intesa", non risulta promulgato né dal Grande Oriente d'Italia né dai Corpi Rituali, anzi risulta che il documento – nonostante la pretesa che esso possa avere qualche valore nei confronti dei Fratelli che tuttavia non si ritiene abbiano il diritto di averlo – è stato "secretato" sia dal Grande Oriente d'Italia sia dai Corpi Rituali. Nel lettera circolare del 12 aprile 2010 avente per oggetto: "Informativa sui Protocolli d'Intesa del 26 marzo 2010" a firma del Fratello David Cerniglia – nella Sua qualità di Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese Antico ed Accettato – si legge (ripetiamo: non dalla lettura diretta del documento perché esso non è mai stato reso pubblico; ma da una mera "informativa" che, tuttavia, firmata dal suddetto Capo del R.S.A.A., dobbiamo comunque ritenere corrispondente alla norma mai promulgata): "Il principio di incandidabilità, innovativo rispetto al passato, ma coerente con il principio di autonomia e non ingerenza, stabilisce che il Fratello che assume nel Rito cariche apicali, a qualsiasi livello, non può, per tutta la durata della carica, candidarsi nel G.O.I. a cariche apicali, a qualsiasi livello. Questo significa che il Fratello che ricopre la carica di Presidente di una Camera Rituale, o di Ispettore Provinciale o Regionale, o di Membro Attivo del Supremo Consiglio non può candidarsi a qualsiasi carica apicale dell'Ordine, compresa quella di M.V." Anche ad una superficiale lettura di quanto sopra si deve prendere atto della gravissima irregolarità sia formale sia sostanziale commessa dall'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro ma anche da quei Fratelli che – essendo a Capo dei Corpi Rituali – hanno, mediante l'apposizione della loro firma, sottoscritto un atto che si configura quale surrettizia modifica della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine portata a termine senza approvazione della Gran Loggia e senza le modalità previste dalla



Costituzione medesima (l'art. 25 della Costituzione sancisce che: "[La Gran Loggia] è l'Organo legislativo del Grande Oriente d'Italia" e l'art. 27, precisa che "Per modificare la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine è necessaria la presenza dei due terzi dei Rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto"). Che sia stata perpetrata una surrettizia modifica delle nostre norme appare evidente; basta leggere i requisiti che la Costituzione stabilisce per essere eletti alle Cariche/Dignità del Grande Oriente d'Italia (art. 21, art. 30, art. 35, art. 40, art. 44, art. 52, art. 55, art. 5 in effetti in nessuno di essi si fa riferimento all'impossibilità di candidatura (o "incandidabilità" come viene definita nella "informativa" del Fratello David Cerniglia) qualora si occupino cariche apicali nei Riti. E' di tutta evidenza che con il sopra richiamato "protocollo d'intesa" si è operata una illegittima modifica della Costituzione in violazione delle norme interne e, così facendo, in danno di quei Fratelli Maestri che pur avendo i requisiti richiesti nella vigente Costituzione dell'Ordine non possono candidarsi a Cariche/Dignità nell'Ordine medesimo."

Tanto premesso, i sottoscrittori ritenevano in diritto che:

" l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro, abbia contravvenuto alle norme sancite negli articoli: 15 della Costituzione, secondo capoverso, "Costituisce colpa massonica l'inosservanza dei Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine" con l'aggravante che Egli nella sua condizione di "garante della Tradizione Muratoria" (art. 29 della Costituzione) avrebbe dovuto mostrarsi, ma più ancora essere, il primo ad esercitare i suoi atti "nell'osservanza e nell'ambito della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine" (art. 29 della Costituzione). - che Egli sia venuto meno anche a quanto stabilito dall'articolo 9 della Costituzione dell'Ordine, che recita: "[I Liberi Muratori] sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino [...]" . - che Egli, inoltre, abbia contravvenuto al titolo II degli Antichi Doveri che così recita: un Muratore è un pacifico suddito dei Poteri Civili..... - che Egli, infatti, in quanto Presidente della Giunta del Grande Oriente d'Italia, con il deliberato del 9 maggio 2010, abbia ignorato l'ordinanza emessa in data 22 aprile da un giudice della Repubblica Italiana nella quale si stabiliva che "L'articolo 84 reg., letto anche alla luce dell'art. 38 cost. che individua le competenze della Giunta, consente quindi serenamente di affermare che la amministrazione dei beni della Casa Massonica Romana è affidata in via esclusiva al Consiglio dei Maestri Venerabili, senza possibilità di deroga in difetto di specifiche previsioni statutarie che operino la attribuzione di poteri straordinari di intervento agli organi centrali del G.O.I."; non essendo assolutamente intervenute "attribuzioni di poteri straordinari agli organi centrali del G.O.I." La data della riportata ordinanza è del 22 aprile 2010 e la cosa grave è che la delibera della Giunta del Grande



Oriente d'Italia del 9 maggio 2010 è stata assunta nella più completa "dissattenzione" ma, più ancora, in palese violazione di quanto il giudice ordinario, il 22 aprile, aveva sancito e, pertanto, in spregio di una norma regolamentare nella totale consapevolezza che sul punto già si era pronunciato il Tribunale Civile di Roma per un caso analogo, sempre riguardante la stessa norma del regolamento, solo qualche mese prima. Tanto che la seconda ordinanza sul punto relativo all'art.84 del Regolamento fa espresso rinvio alla prima ordinanza del 22 Aprile. Si evidenzia ancora che nell'"Annuario Massonico 2011" che risulta "Finito di stampare nel mese di Marzo 2011" (vedere all. n. 7) alle pagine 75, 77, 78, 83, 85, 86, 87 (in relazione alle Rispettabili Logge: "Italia-Domizio Torrigiani" n. 170, "Monte Sion" n. 705, "Spartaco" n. 721, "Espero" n. 763, "Giustizia e Libertà" n. 767, "Virtude e Conoscenza" n. 1098, "Giuseppe Garibaldi" n. 1188, "Giuseppe Leti" n. 1206, "De Molay Rinnovamento e Tradizione" n. 1209, "Rudyard Kipling" n. 1281, "De Molay" n. 1305, "San Giovanni di Scozia" n. 1368) si riporta "Luogo di riunione: C.so Vittorio Emanuele II 18 - c/o Associazione "La Fenice" Roma" . Ciò facendo l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro e gli Illustrissimi Membri della Giunta hanno avallato la posizione di quelle Logge che, in evidente irregolarità, hanno deciso di non rispettare le deliberazioni del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma e di chiamarsi surrettiziamente fuori dal Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma medesimo. Anche nel caso appena riportato appare chiara la palese violazione delle nostre norme in relazione all'articolo 84 del Regolamento dell'Ordine ma più ancora in totale spregio di quanto, il 22 aprile 2010, aveva ordinato un giudice della nostra Repubblica.

- che egli abbia, pertanto, disatteso e travalicato i limiti a Lui imposti dallo art. 32 della Costituzione."

Quindi, assumevano anche che il Gran Maestro:

"a) abbia tradito ed attentato alla Costituzione del Grande Oriente d'Italia (secondo quanto riportato nell'art. 68 della Costituzione dell'Ordine);

b) sia venuto meno in tutta evidenza a quanto dispone l'articolo 29 della Costituzione: " Il Gran Maestro è il garante della Tradizione Muratoria.

Ispira, presiede e governa la Comunione Massonica Italiana. [...] Egli esercita tutte le attribuzioni di carattere tradizionale nell'osservanza e nell'ambito della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine [...]"

I sottoscritti, pertanto, ritengono che l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro si sia sottratto agli obblighi stringenti ed assoluti che a lui derivano dalla sua alta Carica, in particolare per quanto attiene al predetto articolo 29 della Costituzione , e che abbia violato le norme per le quali



dovrebbe dimostrarsi "garante della Tradizione Muratoria" (art. 29/C) con ciò tradendo nello spirito e nella lettera le norme in vigore.

Dal momento poi che i suoi atti hanno generato un clima di tensione nonché notevoli danni economici ai Fratelli della Comunione romana i sottoscrittori ritengono che tali sue decisioni debbano essere comprese nella fattispecie della colpa descritta nell'articolo 68 della Costituzione: "[...] alto tradimento e/o attentato alla Costituzione [...]". I sottoscritti, inoltre, ritengono che entrambe le circostanze ("alto tradimento e/o attentato alla Costituzione") ricorrano in quanto tali perché le decisioni assunte con le delibere di cui sopra sono in assoluto ed insanabile contrasto con le nostre norme (come evidenziato nelle ordinanze dei giudici ordinari) ricadendo pertanto nell'"alto tradimento" proprio perché Egli in quanto Gran Maestro dovrebbe muoversi sempre ed inderogabilmente "nell'osservanza e nell'ambito della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine". Il fatto più grave è che il Gran Maestro e la Giunta consapevoli del precedente giudiziario non l'hanno tenuto in alcuna considerazione e non hanno esitato, per la seconda volta, a violare l'art.84 del Regolamento. Si deve rilevare che Egli, con la Giunta, ha anche modificato illegittimamente e surrettiziamente la Costituzione e ciò lo si riscontra dal fatto che i Fratelli ricoprenti Cariche apicali nei Riti sono costretti a non potersi più candidare a Cariche dell'Ordine. Si fa rilevare, inoltre, che ancora risultano pubblicate nel sito internet del Grande Oriente d'Italia ed esposte nella sezione riservata ai Fratelli, la delibera della Giunta circa il "commissariamento" del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma e la relazione che di tale "commissariamento" fecero i due "commissari" nominati dalla Giunta medesima: Fratelli Scrimieri e Sirigu. E' appena il caso di osservare che tale comportamento – mantenuto a distanza di ormai quindici mesi dall'ordinanza del giudice dottoressa Tronci che sospese in via immediata l'efficacia e gli effetti di quella delibera – appare quantomeno "persecutorio" e gravemente lesivo nei confronti dei Fratelli romani perché li espone a possibili giudizi negativi dei Fratelli della Comunione ai quali ultimi non viene fornito tutto il materiale per valutare serenamente gli eventi; inoltre, tale comportamento, appare assolutamente irrispettoso di un atto giudiziario di un giudice della nostra Repubblica. Questo ultimo fatto accentua l'alto tradimento perpetrato dall'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro in quanto viene meno al dettato dell'art. 9 della Costituzione "[I Liberi Muratori] sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e delle leggi che alla stessa si conformino" con ciò mettendo a repentaglio l'immagine di tutta la nostra Famiglia!".



I sopradetti sottoscrittori, pertanto, dopo aver esteso nel medesimo atto rilievi di "grave colpa massonica" anche nei confronti dei membri della Giunta del GOI e dello stesso Grande Oratore (questioni che, peraltro, non sono oggetto di esame in questa sede in quanto già rimesse dal Presidente della Corte Centrale per competenza alla II sezione della medesima Corte con decreto n. 63/CC/CP del 12.12.2011 E.:V.:) affermavano anche che il Grande Oratore "avrebbe dovuto rilevare il carattere irregolare delle delibere assunte dalla Giunta in data 13 febbraio e 9 maggio 2010".

Quindi elevavano

TAVOLA D'INCOLPAZIONE

"nei confronti dell'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro Gustavo Raffi per: alto tradimento e attentato alla Costituzione del Grande Oriente d'Italia per avere Egli tradito i principi della Massoneria tradizionale, contravvenendo alle competenze della Sua alta Dignità ed agli impegni da Lui solennemente promessi all'atto della Sua installazione quale Gran Maestro e per attentato alla Costituzione per averla surrettiziamente più volte modificata senza passare attraverso quell'unico Organo che può legittimamente e regolarmente farlo e cioè la Gran Loggia."

I Tavolanti aggiungevano inoltre che il Grande Oratore avrebbe dovuto elevare Tavola d'accusa "sia verso il Gran Maestro sia verso i Grandi Dignitari componenti della Giunta e che sono stati sopra citati, per avere Essi tenuto in non cale il pronunciamento di un giudice della Repubblica Italiana con ciò contravvenendo agli Antichi Doveri, al punto VIII dei "Principi fondamentali per i riconoscimenti", al punto VIII della "Identità del Grande Oriente d'Italia", al primo capoverso dell'art. 9 della nostra Costituzione".

Concludevano infine i 206 accusanti:

"Ultimo, ma non certo per importanza, va sottolineato che i comportamenti dei quali incolpiamo l'Illustrissimo e Venerabilissimo Gran Maestro nonché gli Illustrissimi Fratelli membri della Giunta del Grande Oriente d'Italia rischiano di mettere in serio pericolo anche i rapporti del Grande Oriente d'Italia con le Famiglie massoniche regolari; le quali ultime sono sempre attentissime a tutto quanto concerne il rapporto tra la Massoneria, i suoi componenti e le Leggi della Nazione nella quale si trovano ad operare. Tale tavola viene trasmessa alla Corte Centrale, in sessione plenaria, per quanto di competenza del Gran Maestro ex art. 68 della Costituzione ed alla Corte Centrale, per quanto di competenza dei membri di Giunta come da art. 67 della Costituzione"



Con la Tavola venivano prodotti in copia i seguenti documenti:

- 1) delibera di Giunta del 26-1-2010;
- 2) ordinanza Tronci del 22-4-2010;
- 3) delibera Giunta del 9-5-2010;
- 4) ordinanza Buonocore del 26-6-2011;
- 5) ordinanza collegio del 26-8-2011;
- 6) lettera circolare Cerniglia del 12-4-2010;
- 7) annuario logge.

Veniva altresì richiesta la audizione come teste del Fr. David Cerniglia nonché l'acquisizione delle copie autentiche dei richiamati protocolli di intesa.

Il Collegio, circoscritta la propria competenza, ovviamente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 68 della Costituzione del GOI, deliberava di acquisire presso la Gran Segreteria del GOI i seguenti documenti:

- 1) delibera di Giunta del 24.4.2010 riguardante la Casa Massonica romana;
- 2) delibera di Giunta del 9.5.2010 contenente il testo della transazione riguardante la Casa Massonica romana;
- 3) verbale della Commissione Costituzione e Regolamento riguardante l'art. 84 Reg., (28/06/2010);
- 4) Tavola del Grande Oratore prot. 1459;
- 5) Tavola del Grande Oratore prot. 1460;
- 6) Tavola del Grande Oratore prot. 1461;
- 7) copia del n. 12 del 15 luglio 2011 del bollettino di informazione del Grande Oriente d'Italia, "Erasmus Notizie".

Richiesti ed acquisiti i detti documenti, il Collegio si è riunito in data 13 gennaio 2012 e, dopo ampia e conclusiva discussione, all'unanimità, ha reso il presente provvedimento fondato sui seguenti

MOTIVI

Va rilevato preliminarmente che la Corte in Sessione Plenaria, in questa sede, deve limitarsi a "formulare una valutazione preliminare sulla configurabilità delle ipotesi di alto tradimento e/o di attentato alla Costituzione e sulla non manifesta infondatezza della relativa accusa mossa nei confronti del Gran Maestro" (art. 68, comma 1, Costituzione Ordine).



Tale esame consegue alla introduzione nel sistema normativo del GOI dell'art. 68 della Costituzione, nella nuova formulazione a seguito della delibera della Gran Loggia del 6/8 aprile 2001.

Pertanto, l'operazione che la Corte è chiamata a compiere comprende in sequenza tre differenti valutazioni: 1) se i fatti riferiti a fondamento della Tavola d'accusa possano astrattamente integrare una condotta massonica specialmente qualificabile come "alto tradimento" e/o "attentato alla Costituzione"; 2) se quei fatti, per come esposti nella Tavola, appaiano non manifestamente infondati; 3) se, infine, quei fatti siano riferibili ad una condotta del Gran Maestro, che ne comporti la responsabilità.

1) La prima valutazione risulta caratterizzata da una particolare attività di interpretazione in merito alla ritenuta tipicità dell'addebito, peraltro difficoltosa, poiché nel sistema delle norme positive della nostra Istituzione non è dato rinvenire alcuna definizione di condotte tipiche, integranti colpa massonica per "alto tradimento" e/o "attentato alla Costituzione". Ritene la Corte che - stante tale carenza - gli unici riferimenti possibili per la definizione di tali condotte debbano ricavarsi dalla legislazione profana, anche in considerazione del fatto che le stesse espressioni letterali di "alto tradimento" e "attentato alla Costituzione" sono mutuata dalla lettera dell'art. 90 della Costituzione della Repubblica Italiana ed anzi tutto il riferimento normativo dell'art. 68 Cost. Ord. appare ispirato, anche letteralmente, a quella norma. Peraltro, lo stesso art. 90 della Costituzione usa formule generiche, che sembrano difficilmente compatibili con il principio di determinatezza della fattispecie penale (ed anche per questo) la stessa applicazione dell'art. 90 richiede "particolare sensibilità" che, come di consueto, la Corte Centrale intende mantenere nella formazione del proprio giudizio). In proposito va segnalato che il giurista Norberto Bobbio ha ricordato in "Politica e cultura" (Einaudi 1955) che *"tra i frutti più sani della tradizione intellettuale europea oltre all'inquietudine della ricerca, al pungolo del dubbio, allo spirito critico, alla misura nel giudicare ed allo scrupolo filologico, si devono anche annoverare l'importanza del dialogo ed il senso della complessità delle cose"*. Pertanto non è sufficiente a precisare i confini della fattispecie in esame il collegamento con l'art. 91 (nel senso che l'alto tradimento rappresenta violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica e l'attentato alla Costituzione rappresenta violazione del dovere di osservanza della stessa).



L'irresponsabilità del Presidente della Repubblica è confermata dall'art. 89 della Costituzione Italiana in base alla quale la responsabilità per gli atti del Presidente della Repubblica è attribuita ai Ministri mediante l'Istituto della controfirma ministeriale che, oltre a garantire l'irresponsabilità del Capo dello Stato sancita dall'art. 90, riveste una funzione di duplice controllo (cfr. Mortati, Barile-Cheli-Grassi). Non è superfluo a tal punto ricordare anche che i dibattiti che si registrarono in sede di Assemblea Costituente a sostegno dell'irresponsabilità del Capo dello Stato appaiono alquanto indicativi. Proprio il massone Meuccio Ruini, Presidente della Commissione dei Settantacinque, nella seduta del 23 ottobre 1947, disse *"teniamo fermo questo caposaldo, perché ci sembra necessario; né vogliamo avventurarci in forme completamente nuove e distaccate dalle preesistenti. Sentiamo di dover andare più in là, ma senza salti nel buio, pertanto manteniamo gli istituti e le forme che ci sembrano indispensabili per cercare intanto le vie del nuovo"*.

Sempre con riferimento ai problemi di determinatezza delle fattispecie, richiamate le accuse formulate nella Tavola in esame, si può ritenere che l'attentato alla Costituzione e l'alto tradimento si verificano quando venga commesso un illecito previsto da altre norme, tale da pregiudicare il corretto funzionamento e l'integrità di una Istituzione. Con riferimento al Presidente della Repubblica va segnalato che autorevoli fonti dottrinali (D.Galliani, Il Capo dello Stato e le leggi, Milano 2011, vol. 1, pag. 324; Massimo Cavino, L'irresponsabilità del Capo dello Stato, Giuffrè 2008, pag. 74 e segg.) hanno fornito ulteriori precisazioni ravvisando una preminente questione riguardo alla differenza tra i comportamenti presidenziali che possono comportare la messa in stato di accusa e quelli che possono ingenerare invece un semplice conflitto di attribuzione. I primi, qualificabili come comportamenti anticostituzionali, non riguardano soltanto una violazione della Costituzione, poiché devono esprimersi in gravi, continue, ripetute violazioni della Costituzione tali da determinare il disequilibrio del normale rapporto tra i poteri dello Stato e turbare attraverso la sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, la regolare vita dello Stato.

Orbene, l'alto tradimento è indicato nel Codice Penale Militare di Pace (art. 77) come il primo dei reati militari contro la fedeltà e la difesa militare e, se riferito al Presidente della Repubblica (secondo la prospettiva dell'art. 90 sopra richiamato), implica intelligenza con



potenze nemiche, mediante rivelazione di segreti militari (cfr. Brunelli – Marzi – Diritto Penale Militare – Giuffrè, 1994 – pag. 266).

Questa Corte ritiene pertanto che - sulla base di questi richiami - quel reato non possa nemmeno in astratto configurare una colpa massonica. Tuttavia, qualora un Fratello fosse accusato o addirittura condannato dalla Giustizia profana per quel reato, ciò avrebbe diretta influenza sul suo *status* di massone, secondo le regole generali della nostra Istituzione.

In ogni caso, i fatti e le condotte esposti nella Tavola d'accusa in esame palesemente nulla hanno a che fare con i "crimini" sopra richiamati.

Si potrebbe obiettare a tale ragionamento che, non avendo la nostra Istituzione alcuna possibilità di interagire con i meccanismi degli apparati militari, il concetto di alto tradimento, dovrebbe essere qualificato diversamente e con connotati massonici.

Tuttavia, anche volendo "creare", per analogia, una diversa figura di "alto tradimento", ammesso che ciò sia possibile e, soprattutto, che rientri nelle competenze di questa Corte, attraverso una attività nomofilattica a cui la Corte Centrale in altre circostanze e per altre questioni non si è affatto sottratta, si potrebbe comunque ipotizzare l'alto tradimento, solo nei casi in cui il Gran Maestro abbia agito, di sua iniziativa ed a titolo autonomo, individualmente, quanto meno mediante accordi con Istituzioni esterne alla Massoneria del GOI, al fine di danneggiare o sopprimere l'Istituzione massonica italiana.

La fattispecie potrebbe non essere solo teorica, se si pensa al comportamento tenuto in passato dal signor Giuliano Di Bernardo, ex Gran Maestro del GOI (v. sentenza della I sezione della Corte Centrale del GOI del 17.7.1993 E.V. depositata il 5.8.1993).

In ogni caso è evidente che nei fatti esposti dagli estensori della Tavola, non possa essere ipotizzabile, nemmeno teoricamente, una simile fattispecie.

Sfugge, quindi, anche ad una analisi attenta, quale sia il piedistallo critico sul quale si sia posto l'estensore, ovvero si siano posti i 206 estensori della Tavola nel prospettare i dati d'accusa e nell'individuare la colpevolezza del G.M. a fronte di una ipotesi di fattispecie evanescente per la quale non potrebbe nemmeno essere richiamato l'antico brocardo "*colorem habet, substantia vero nullam...*".

Un'ultima osservazione appare opportuna, ove si voglia argomentare e desumere il concetto di alto tradimento dalla Carta Costituzionale della Repubblica: nel caso in essa regolamentato, al fine di evitare di esporre il Presidente della Repubblica ad accuse strumentalmente



infamanti, la messa in stato di accusa è fatta dal Parlamento in seduta comune e a maggioranza assoluta dei suoi membri (art.90 2° c., Cost.).

La Corte, ritiene, a tal punto, per le stesse motivazioni, che dovrebbe essere presa in considerazione la integrazione dell'art.68 della nostra Costituzione, circa la messa in stato d'accusa nei confronti del Gran Maestro, esclusivamente da parte della Gran Loggia e a maggioranza dei fratelli aventi diritto al voto.

Per l'attentato alla Costituzione, si può provare a rinvenire la definizione tipica nell'art. 283 del Codice Penale italiano, che descrive la condotta di "*chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo....*".

Ritiene la Corte che questa condotta, tratta dalla scienza giuridica profana, sia utilizzabile anche ai nostri fini. Orbene, appare ugualmente evidente che le accuse prospettate anche in modo roboante nei confronti del Gran Maestro si riferiscono ad eventuali atti Magistrali che si inserirebbero de plano - per forma e materia - nel quadro giuridico-normativo dell'Istituzione e, dunque, non possono integrare alcun tentativo di mutarlo e, men che meno, con violenza.

E' appena il caso di osservare che, al contrario di quanto sembrerebbe emergere dalla Tavola d'incolpazione, l'attentato alla Costituzione e l'alto tradimento, non si può configurare ogni qualvolta si ritenga che il Gran Maestro possa aver violato una generica norma del Regolamento o della Costituzione, ma occorre che il comportamento del Gran Maestro si concreti esattamente in atti che, in *nuce* e nella loro intima essenza, *ictu oculi* (in buona sostanza "inequivocabilmente") costituiscano alto tradimento o attentato alla costituzione secondo le fattispecie e modalità sopra indicate.

Poiché dalla tavola d'incolpazione si ricava, al contrario, una accusa a dir poco bicuspidata, in quanto per gli stessi fatti si è accusato il Gran Maestro per "alto tradimento e attentato alla costituzione", mentre per i membri di Giunta si è ipotizzata la "normale" colpa massonica, è più che legittimo il sospetto che, nelle intenzioni degli estensori della tavola, si sia inteso fare una equiparazione assoluta tra le due ipotesi, arrivando all'estrema conseguenza di dover riconoscere per il Gran Maestro l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione tutte le volte in cui un normale fratello debba rispondere di colpa massonica, sicché si configurerebbe un *genus* di colpa "vestita" perché qualificata in modo diverso solo per la particolare qualifica



dell'inculpato, portatore della carica di G.M. e della conseguente posizione apicale all'interno dell'Ordine Massonico.

Tale ragionamento è, evidentemente, oltre che infondato, del tutto inaccettabile, a prescindere dalla fondatezza o meno della presunta colpa massonica.

2) La seconda valutazione circa la manifesta non fondatezza delle accuse risulta inutile e pleonastica se riferita alla realtà storico-ontologica dei fatti esposti nella Tavola d'Accusa, stante che, alla luce del risultato acquisito in sede di valutazione, non si rileva in essi la natura di colpa di chicchessia - e comunque non del Gran Maestro - per "alto tradimento e/o attentato alla Costituzione". Questa Corte ritiene comunque doveroso specificare i motivi, che emergono dalla documentazione prodotta dai Fratelli Maestri accusatori e da quella acquisita *motu proprio*, nonché dai principi sacralizzati nella Costituzione dell'Ordine, in base ai quali le accuse mosse al Gran Maestro risultano manifestamente infondate.

a) Sull' accusa di non aver rispettato e dato esecuzione a provvedimenti del Giudice civile.

Questa Corte non ritiene di dover approfondire l'esame e l'individuazione della natura delle ordinanze in parola, emesse da un Giudice di un Tribunale civile della Repubblica Italiana, comunque non decisorie, atteso che sussistono altri e diversi elementi di valutazione che portano ad escludere in radice non soltanto la fondatezza dell'accusa, ma evidenziano, di converso, un comportamento ossequioso ai principi della Massoneria del Grande Oriente d'Italia, tra cui quello di rispettare e dare esecuzione a provvedimenti giudiziari.

Sebbene sia superfluo affrontare la disamina di accuse il cui contenuto si manifesta come possibile frutto di animosità nell'ambito di una associazione dai contenuti iniziatici, non può sottacersi che la delibera della Giunta - e, si badi bene, non del Gran Maestro - del 24 aprile 2010 svolge un ruolo preminente alla luce di detta disamina.

Invero, questa delibera è stata assunta nell'immediatezza dell'ordinanza resa dal Giudice Civile dott.ssa Tronci il 22 aprile 2010, della quale la Giunta ha preso atto, tanto è vero che, al fine di evitare il protrarsi di un contenzioso tra Fratelli, la Giunta - e, si badi bene, non il Gran Maestro - ha conferito al Grande Oratore Aggiunto un ampio mandato, al fine di ricercare soluzioni bonarie, tali da contemperare le diverse esigenze di tutti i Fratelli della Comunione romana.



I motivi posti a fondamento di siffatto comportamento sono stati poi meglio esplicitati nella successiva delibera della Giunta del 9 maggio 2010 che ha visto il Gran Maestro auspicare che la Comunione romana potesse ritrovare "l'unità nello spirito dei Fratelli massoni".

La circostanza che anche l'efficacia della delibera in esame sia stata sospesa non può certamente costituire un elemento di colpa nel comportamento del Gran Maestro, atteso che il rispetto indiscusso per la formalista decisione della giustizia profana non esclude, tuttavia, che -sia pure in via di ipotesi- l'ambito di valutazione di comportamenti e fatti sia caratterizzato dalla caratura e dalla specifica dimensione massonica in cui gli eventi si sono sviluppati.

Ed infatti, va osservato, più in generale, che lo scopo cui è finalizzata l'azione posta in essere dalla Giunta - e, si badi ancora, non dal Gran Maestro - non è quella di sottrarsi ad un ordine del giudice civile, ma quella - ben più aderente ai principi sacralizzati nei nostri *Antichi Doveri* - di trovare una soluzione *intra moenia* che ristabilisca l'armonia nella Comunione romana e, quindi, non in un qualsiasi circolo ricreativo, ma nell'ambito della Istituzione Massonica, ricca di tradizioni, valori, antichi doveri.

Nella Tavola d'accusa i Fratelli estensori non hanno fatto il benché minimo cenno alla fondamentale attività della Giunta, materializzatasi appunto nella pretermessa delibera del 24 aprile 2010: tale silenzio è indicativo, a parere della Corte, di una grave e maliziosa omissione e mette in luce una consistente deviazione dallo spirito fraterno e costruttivo, che deve comunque sempre animare il ricorso alla Giustizia Massonica e palesa un atteggiamento contro iniziatico, se non di biasimevole ripicca.

b) Sull' accusa di aver sovvertito la nostra Costituzione con la promulgazione di protocolli d'intesa coi Riti.

L'accusa in questione non tiene conto di varie considerazioni che questa Corte ritiene, invece, particolarmente rilevanti al fine di verificarne la manifesta infondatezza.

Vi è che, infatti, è dimostrato dalla acquisita documentazione (che avrebbe dovuto essere, peraltro, già nota anche a ciascun firmatario della Tavola, se "attivo e quotizzante" e seriamente informato delle problematiche poi trasfuse e sottoscritte nella Tavola in questione) quanto segue:



- i protocolli sono stati portati all'esame ed all'attenzione della Gran Loggia 2010, giacché parte integrante della Relazione Morale del Grande Oratore, letta, discussa ed approvata da quell'Assise;
- in ogni caso, l'art. 38, lett. d), Cost. dell'Ordine prevede espressamente, tra le competenze della Giunta, quella di *"stipulare protocolli d'intesa con i Corpi Massonici Regolari"*; ne consegue che l'eventuale stipula di detti protocolli e la pedissequa loro promulgazione da parte del Gran Maestro - in forza dell'obbligo in capo a questi ai sensi dell'art. 32, lett. a) Cost. dell'Ordine di cui meglio in appresso si dirà - costituisce una vera e propria delega che l'Organo legislativo della Comunione (la Gran Loggia) conferisce all'Organo esecutivo (la Giunta del GOI);
- il testo del protocollo è stato poi sottoposto all'attenzione di tutti i Riti, come può evincersi dal fatto che nella bozza allegata alla Relazione Morale anzidetta può leggersi, al capo III della premessa, che i Riti avrebbero dovuto valutarlo e riceverlo (*"è stato richiesto dal Rito di promulgare un protocollo d'intesa"*);
- dei protocolli è stata data ampia e diffusa notizia nel n. 12 del 15.7.2011 (anno 12°) di *"Erasmus Notizie"*, bollettino di informazione del Goi inviato a tutti i fratelli della Comunione, sia nella copertina sia nella pagina 1
- il principio di incandidabilità in questione non investe l'Ordine, ma potrebbe investire solo ed esclusivamente i Corpi Rituali.
- Va osservato che i Corpi Rituali non costituiscono né una "porzione" né un'"evoluzione" della struttura organizzativa e/o iniziatica della Massoneria del GOI, la quale, come è noto a tutti, è formata da un unico *corpus*, basato su tre gradi: apprendista, compagno e maestro.

L'art.3 della Costituzione regola i rapporti dell'Ordine con i Riti, limitandosi a dire che *"il Grande Oriente D'Italia consente ai propri Fratelli Maestri di aderire a quei Corpi Rituali che traggono i propri iscritti, esclusivamente fra i fratelli massoni appartenenti a Logge all'obbedienza del GOI e che si conformino al principio di esclusività territoriale di ogni denominazione"*.

E' evidente che i protocolli d'intesa con i Corpi Rituali, servono proprio ad evitare situazioni di conflitto o indebite interferenze da parte di questi ultimi nelle vicende



che riguardano la vita dell'Ordine, che è l'unico organismo al quale il Gran Maestro deve rendere conto.

Ciò che è accaduto, pertanto, si inquadra perfettamente in questo schema e non modifica in alcun modo il diritto dei fratelli massoni di partecipare alla vita dell'Ordine.

La limitazione, infatti, riguarda esclusivamente i Corpi Rituali, i cui iscritti, laddove aspirassero a ricoprire cariche nel GOI, dovrebbero inevitabilmente rinunciare e ricoprire ruoli di vertice all'interno del Rito stesso. Tale limitazione, peraltro, essendo stata accettata e sottoscritta proprio dai massimi rappresentanti dei Corpi Rituali, ha costituito una sorta di "autolimitazione", verosimilmente accettata e condivisa da tutti.

Ciò precisato, è evidente e conseguente che nessuna responsabilità è ascrivibile al Gran Maestro, in relazione a tali accordi. Tutti i fratelli, infatti, aderenti o meno ai corpi rituali, potranno ricoprire, senza limitazione alcuna, tutte le cariche del Grande Oriente, che saranno loro accessibili, anche nel caso in cui ricoprano ruoli di vertice all'interno dei Riti e semplicemente dovranno dimettersi da tali incarichi.

In questa prospettiva, non vi è affatto alcuna limitazione o compromissione dei diritti che la Costituzione e il Regolamento dell'Ordine riconoscono ai Fratelli.

Peraltro, nessuna competenza ha questa Corte a valutare il merito della decisione assunta dai rappresentanti dei Corpi Rituali, dalla prospettiva che di essa possano avere coloro che sono iscritti a tali Corpi Rituali, i quali ben potranno rivolgere le loro istanze a quei soggetti che, su loro mandato, hanno accettato e sottoscritto i protocolli d'intesa con il GOI.

3) *La terza valutazione risulta ulteriormente e definitivamente decisiva, qualunque sia l'opinione che si possa ritenere circa i contorni definitori della condotta del Gran Maestro stigmatizzata dagli autori della Tavola d'accusa come "alto tradimento e/o attentato alla Costituzione".*

*Invero, da una disamina della struttura del G.O.I., si rileva anche *prima facie* che essa si articola in organi ben distinti e posti fra loro in equilibrato e funzionale rapporto: le Logge, la Gran Loggia, il Gran Maestro, la (Gran) Giunta, il Consiglio dell'Ordine ecc.*

Tali organi hanno ciascuno competenze, attribuzioni e conseguenti responsabilità proprie, secondo quanto stabilito dalle norme dell'ordinamento giuridico positivo del G.O.I.



In particolare, per quanto attiene alle attribuzioni ed alle competenze del Gran Maestro, provvedono specialmente gli artt. 31 e 32 della Costituzione Ord., che regolano i rapporti del Gran Maestro con la Giunta del G.O.I., stabilendo che egli "...convoca e presiede...la Giunta..." (art. 31) e che "...promulga e fa eseguire le delibere...della Giunta..." (art. 32 lett. a)).

L'art. 34, inoltre, stabilisce che il Gran Maestro è membro effettivo della Giunta con diritto di voto. Tale composizione della Giunta, tuttavia, non ne intacca la distinta soggettività: Gran Maestro e Giunta, infatti, vengono eletti separatamente dalla Comunione, seppure l'elezione della Giunta avvenga contestualmente a quella del Gran Maestro e per lista bloccata e collegata ad un candidato alla Gran Maestranza (art. 35), salve specifiche eccezioni (v. art. 34 c.2 e 34 bis).

La distinzione soggettiva e di ruoli fra l'organo "Gran Maestro" e l'organo "Giunta" è rimarcata dall'obbligo del Gran Maestro di promulgare e fare eseguire le delibere della Giunta (come innanzi s'è già accennato), a nulla rilevando il fatto che egli condivida o meno le delibere stesse.

Consegue immediatamente da questo principio che il Gran Maestro non porta responsabilità diretta per gli atti della Giunta, quantunque ne abbia fatto promulgazione e vi abbia dato esecuzione.

Questo principio giuridico di irresponsabilità del Gran Maestro per gli atti di governo (esecutivi ed amministrativi) della Giunta, oltre che chiaramente ricavabile per via di interpretazione (specie facendo ricorso alla comparazione con le analoghe norme della Costituzione della Repubblica, riguardanti il Presidente della Repubblica), è comunque positivamente enunciato dall'art. 68, comma 4, Cost. dell' Ordine, laddove dispone che "*sono inammissibili Tavole d'accusa contro il Gran Maestro fondate su addebiti diversi da quelli di cui al primo comma...*" (ossia le già discusse ipotesi di "alto tradimento e/o attentato alla Costituzione").

Conclusivamente, in ordine alle generiche contestazioni innanzi elencate ed individuabili nella Tavola d'Accusa (in sintesi: commissariamento del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma; autorizzazione alla istituzione in Roma di una seconda Casa massonica; firma di protocolli di intesa con i Corpi Rituali, contenenti presunte limitazioni alla candidabilità a cariche nell'Ordine), si deve rilevare decisamente la manifesta infondatezza, oltreché per le



argomentazioni di carattere generale innanzi svolte, anche e specialmente sotto il profilo della riferibilità ad una responsabilità propria del Gran Maestro.


Come già sopra argomentato, infatti, sia le "vicende romane", sia i protocolli con i Corpi Rituali conseguono a Delibere della Giunta del G.O.I. ed in alcun modo possono esse riferirsi al Gran Maestro, se non quanto alla loro promulgazione, che, come innanzi si è visto, è per il Gran Maestro atto dovuto ed obbligatorio.

E' appena il caso di notare, ancora, a tal proposito, che - in ipotesi - l'eventuale rifiuto da parte del Gran Maestro di promulgazione ed esecuzione di delibere comporterebbe davvero responsabilità del medesimo e faculterebbe la Giunta ad elevare nei suoi confronti accusa, quanto meno in relazione al richiamato art. 32.

Nemmeno può attribuirsi rilevanza alla partecipazione del Gran Maestro alla Giunta quale suo Presidente, in quanto è proprio ed esclusivamente per la qualità di Gran Maestro che gli compete tale funzione (art. 32, lett. c, Cost. Ord.) e l'esercizio della stessa è dunque solo una parte delle funzioni proprie del Gran Maestro. Tale organo è essenzialmente monocratico ed è esente da responsabilità per colpa massonica, ai sensi - e con i limiti già visti - dell'art. 68 Cost. Ord.

Anche in questo provvedimento, la Corte Centrale del GOI, riunita in seduta plenaria in persona dei sottoscritti Giudici, intende ribadire - senza assolutamente assumere compiti di *moral suasion* - quanto già affermato in più circostanze con richiamo ai criteri che devono governare la amministrazione alla giustizia massonica e prima ancora, l'appartenenza all'Ordine.

È tempo che l'accentuata litigiosità, il ricorso a surrettizi rimedi processuali, l'indiscriminato coinvolgimento di Fratelli in iniziative che, a prescindere dal merito, possano risolversi in una mortificazione dei sentimenti fraterni e di equità, nonché in un attacco - anche nel mondo profano - ai consolidati principi iniziatici di carattere tradizionale e simbolico del Grande Oriente d'Italia, vengano rimossi e ciascuno si adopri a viso aperto e senza nascondimenti perché la luce illumini l'opera diurna di ciascuno, nella concordia, per il bene dell'Ordine, per la elevazione morale e spirituale di tutti i fratelli e per contribuire alla realizzazione della fratellanza universale, nel rispetto del "giusto" e del "vero" e della autonomia propria di ciascun massone.



P. Q. M.

La Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani - in Sessione Plenaria,

- ✓ letta la tavola d'accusa a firma dei Fratelli Maestri Massimo Antoci + 205 datata 5 settembre 2011 e pervenuta alla Corte in data 8 novembre 2011;
- ✓ esaminata la documentazione ad essa allegata e quella acquisita;
- ✓ visto l' art. 68 della Costituzione del G.:O.:I.:

DICHIARA

all'unanimità che non sono configurabili ipotesi di alto tradimento né di attentato alla Costituzione e che l'accusa nei confronti del Gran Maestro Fr.: Gustavo Raffi è manifestamente infondata.
 Così deciso in Roma, nella sede del G.:O.:I., "Villa il Vascello", Via di San Pancrazio 8, il giorno 13 gennaio 2012 E.:V.:

Carlo Petrone – Presidente -

Carlo Petrone 3:.

Luigi Cappelli - Giudice Effettivo -

Luigi Cappelli

Salvatore Dattilo - Giudice Effettivo -

Salvatore Dattilo 3:.

Paolo Virginio Gastaldi - Giudice Effettivo -

Paolo Virginio Gastaldi

Umberto Limongelli - Giudice Effettivo -

Umberto Limongelli 3:.

Vincenzo Marino Cerrato - Giudice Effettivo -

Vincenzo Marino Cerrato

Giovanni Picchietti - Giudice Effettivo -

Giovanni Picchietti 3:.

Sottoscrivono la presente Ordinanza anche i Fr.:

Lorenzo Del Lungo - Segretario Centrale -

Lorenzo Del Lungo 3:.

Mariano Carlini - Giudice Supplente -

Mariano Carlini 3:.

Gaetano Cammarata - Giudice Supplente -

Gaetano Cammarata 3:.

